

REGOLAMENTO GENERALE E DELL'ATTIVITÀ DEI VOLONTARI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento generale e dell'attività dei Volontari è derivato dallo statuto della Compagnia di Pubblica Assistenza Humanitas Società di Mutuo Soccorso – ODV (organizzazione di volontariato) ed in particolare regola il funzionamento degli organi direttivi e organizzativi oltre a stabilire i principali indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte degli Associati Volontari.

Gli Associati Volontari senza distinzione di sesso, sono coloro che aderendo all'Associazione, prestano la loro opera impegnandosi spontaneamente per il raggiungimento delle finalità associative, in conformità con lo Statuto e con i Regolamenti da esso derivati.

Gli Associati Volontari sono nel loro complesso la struttura portante dell'Associazione e rappresentano la punta più avanzata e più sensibile del corpo sociale.

Ogni Associato Volontario è Associato Volontario dell'Associazione al di là della sezione territoriale al quale è iscritto o delle qualifiche conseguite e dell'attività che svolge a favore dell'Associazione e quindi dei cittadini e per questo risponde agli organi direttivi previsti dallo statuto e dal presente regolamento oltre agli obblighi di legge.

La gratuità rappresenta il valore fondamentale e l'elemento caratterizzante l'attività degli associati Volontari che si impegnano a prestare la loro opera volontariamente e senza pretendere alcun compenso.

La qualifica di Associato Volontario si acquisisce nel momento dell'effettivo inizio del servizio nel Corpo Volontari, a seguito dell'accettazione della domanda.

Negli articoli successivi con la definizione di Volontario si intende la qualifica di Associato Volontario.

Art. 2 - FINALITÀ

Ai Volontari è demandato il compito di effettuare i servizi per il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza perseguendo il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, sviluppando stili di vita che contrastino l'individualismo e promuovendo l'etica della responsabilità; inoltre contribuiscono alla crescita di comunità solidali, collaborano attivamente nella soluzione di problemi per la salvaguardia della salute, la sicurezza ed il benessere dei cittadini, promuovono la condivisione e la partecipazione alla società civile, attiva e democratica.

Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE A VOLONTARIO

I requisiti richiesti per essere ammesso come Volontario sono i seguenti:

- Essere in possesso delle attitudini e dei requisiti morali e fisici per l'espletamento dei servizi che andrà a svolgere all'interno dell'Associazione in ottemperanza alle leggi vigenti;
- Avere compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età. Per i minori di anni 18 (diciotto) occorre il consenso di uno dei genitori o di chi ne fa le veci;
- Essere dichiarato in possesso di idoneità psico-fisica con certificato medico da presentare prima dell'effettivo inizio del servizio secondo le modalità stabilite dall'Associazione;
- Impegnarsi a rispettare lo Statuto e i Regolamenti in vigore.

Art. 4 - APPARTENENZA ALLE SEZIONI TERRITORIALI

Ciascun Volontario appartiene alla Sezione Territoriale (negli articoli successivi denominata anche Sezione) di prima iscrizione e svolgerà i servizi secondo le proprie qualifiche e competenze. Le Sezioni operanti al momento dell'approvazione di questo Regolamento sono:

1. Scandicci
2. Piana di Settimo
3. Collinare

Il Volontario può prestare servizio presso più Sezioni rimanendo nell'ambito delle proprie qualifiche e dei propri incarichi.

Art. 5 - AMBITI DI INTERVENTO

I Volontari iscritti alle Sezioni possono prestare la loro opera svolgendo servizio nei seguenti settori:

1. Servizi e trasporti sanitari;
2. Servizi e trasporti sociali;
3. Protezione civile;
4. Formazione;
5. Altre tipologie di servizio.

Nello specifico i volontari si occuperanno di:

- Trasporto con ambulanze con o senza personale sanitario a bordo;
- Assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, culturali, ecc.;
- Trasporto di materiali sanitari;
- Assistenza sanitaria, assistenza domiciliare ed altri servizi rivolti ad anziani, malati, tossicodipendenti ed altri settori di emarginazione sociale;
- Attività ricreative, culturali, di educazione alla cultura della Solidarietà ed alla Cooperazione Internazionale;
- Trasporto e accompagnamento sociale;
- Accoglienza e supporto agli utenti del poliambulatorio;
- Centro di ascolto;
- Assistenza a persone "fragili" e sole
- Controllo, viabilità ecc... nelle manifestazioni che lo richiedono;
- Interventi in caso di calamità, di tutela ambientale e di solidarietà verso popolazioni colpite da disastri di qualsiasi origine e natura, in collaborazione con le organizzazioni nazionali preposte e in armonia con le disposizioni di legge in materia;
- Attività di sensibilizzazione e formazione nei confronti della cittadinanza sulle materie inerenti le attività e gli obiettivi dell'Associazione attraverso appositi momenti organizzati nelle scuole o in altri luoghi di ritrovo;
- Formazione degli aspiranti Volontari e dei Volontari mediante appositi corsi;

Art. 6 - FORMAZIONE E CORSI

Prima di iniziare la sua attività all'interno dell'Associazione, l'aspirante Volontario dovrà sostenere un apposito colloquio valutativo informativo con il responsabile della sezione territoriale di prima iscrizione o suo delegato, al quale seguirà specifico corso formativo in relazione al servizio prescelto.

La domanda di ammissione al corpo dei volontari sarà, in caso di parere positivo del responsabile di sezione o suo delegato, inviata al Presidente dell'Associazione che la firmerà per il definitivo accoglimento della stessa.

Da quel momento l'aspirante volontario entra a far parte del corpo dei volontari e viene automaticamente iscritto nell'elenco degli Associati dell'Associazione e dei volontari della sezione di prima iscrizione.

Il colloquio valutativo informativo ha lo scopo di:

- Far conoscere l'Associazione, la sua organizzazione, gli organismi decisionali, il ruolo dei Volontari, le figure di riferimento, ecc.;

- Presentare lo statuto ed il presente regolamento;
- Far emergere, valorizzare e valutare le motivazioni che spingono il richiedente a far parte dei Volontari;
- Valutare le aspettative del richiedente.

I successivi corsi di formazione sono organizzati tenendo conto delle esigenze dell'Associazione e sono effettuati a cura della Commissione formazione e sono finalizzati all'ottenimento delle specifiche qualifiche per lo svolgimento delle attività sopra indicate.

I Volontari provenienti da altre Associazioni, in provato possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, potranno essere inseriti nel Corpo dei Volontari previo colloquio informativo con la commissione formazione.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEI CORSI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione in accordo con la normativa vigente effettuerà specifici corsi di formazione finalizzati all'ottenimento delle qualifiche necessarie a prestare servizio nei vari ambiti di intervento. I requisiti per accedere a tali corsi, le modalità di svolgimento degli stessi e le relative qualifiche sono stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, su proposta della commissione formazione, con apposito regolamento attuativo e Piano annuale dell'Offerta Formativa (POF), in accordo con la normativa vigente.

Art. 8 - TURNI DI SERVIZIO

L'Associazione richiede a tutti i Volontari una disponibilità minima di almeno un turno di servizio mensile. La valutazione è annuale e demandata al responsabile di sezione in caso inadempienza al volontario viene comunicata l'esclusione in via definitiva al corpo dei volontari, invitandolo a presentare entro un mese al responsabile di sezione eventuale reclamo sul provvedimento adottato; in assenza di comunicazioni la procedura avrà effetto e l'esclusione verrà sottoposta al presidente per la conferma definitiva. I Volontari esclusi o dimissionari rimangono Associati dell'Associazione per l'intero anno a cui le dimissioni fanno riferimento, al termine di tale periodo valgono tutte le norme e procedure stabilite dall'Associazione per il mantenimento e rinnovo dell'adesione a socio.

I turni di servizio verranno gestiti secondo le direttive dell'Associazione e delle Sezioni territoriali.

Coloro che non possono presentarsi in servizio devono avvertire della loro assenza i Responsabili della gestione dei turni in tempo utile per disporre la necessaria sostituzione. È dovere del Volontario avvisare i

Responsabili della gestione dei turni di eventuali periodi di assenza dal servizio o della perdita dei requisiti dichiarati al momento della domanda.

Art. 9 - FACILITAZIONI E BENEFICI PER I VOLONTARI

I Volontari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

I Volontari in caso di loro malattie, infortuni, ecc., hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei mezzi dell'associazione in maniera non continuativa e nell'ambito dell'area metropolitana

Sono previsti sconti per le prestazioni sanitarie del Poliambulatorio, offerti dall'associazione o da soggetti da essa partecipati o costituiti.

I Volontari, nell'espletamento dei servizi, godranno di adeguata copertura assicurativa per la tutela in caso di incidenti, infortuni e responsabilità civile.

Al compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età il Volontario, se lo desidera, può essere messo a Riposo e conservare tutti i diritti dei Volontari, altrimenti può continuare fino ad un massimo di 80 (ottanta) anni.

In casi particolari e invalidanti il Volontario può essere messo a riposo su proposta del Comitato di Sezione con l'approvazione del Presidente.

Art. 10 - ATTESTATI DI BENEMERENZA

Nella ricorrenza del quinquennale in occasione delle Feste Sociali, al fine di promuovere lo spirito di servizio e la "coscienza solidaristica" l'Associazione consegna ai Volontari un simbolico riconoscimento con le seguenti modalità:

- Diploma di benemerenzia riportante il numero di anni di servizio attivo svolti;
- Medaglia d'oro
per avere effettuato 25 (venticinque) anni di servizio attivo;
- Targa personalizzata, riportante il numero di anni di servizio prestati
da consegnarsi ogni 5 (cinque) anni dal compimento del trentesimo anno di attività.

Per situazioni particolari, su proposta del Comitato di Sezione, il Consiglio Direttivo potrà assegnare riconoscimenti aggiuntivi.

Art. 11 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E DIVISA SOCIALE

L'Associazione fornirà ai Volontari un cartellino di riconoscimento, una divisa e i dispositivi di protezione individuale (DPI) a norma di Legge, in merito alle esigenze del servizio da svolgere, che saranno restituiti al momento delle dimissioni.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI VOLONTARI

I Volontari:

- In servizio hanno l'obbligo di indossare la divisa sociale e i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla normativa, tengono ben visibile il cartellino di riconoscimento e tengono legati i capelli.
- Hanno l'obbligo della segretezza in merito alle notizie ed ai fatti dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dei servizi.
- Sono tenuti al rispetto dei locali della Sede, delle attrezzature e dei mezzi dell'Associazione.
- In turno hanno il dovere di non allontanarsi dalla Sede; in caso di bisogno dovranno avvertire il Centralinista o gli altri volontari presenti in servizio.
- A qualsiasi titolo presenti in Sede hanno l'obbligo morale, in caso di necessità, di eseguire i servizi richiesti dal Centralinista.
- All'inizio del turno, i Volontari delle ambulanze, devono controllare che il mezzo sia in ordine, funzionante e fornito di tutto l'occorrente per espletare i servizi e, al termine di ogni intervento, hanno l'obbligo di lasciare il mezzo pronto per il servizio successivo provvedendo, al bisogno, a riattrezzarlo.
- Devono tenere, sempre e dovunque, un comportamento corretto e sono al buon decoro dell'Associazione.
- I Volontari nello svolgimento del servizio hanno l'obbligo di attenersi alle procedure e ai protocolli formativi inerenti le qualifiche in proprio possesso.

Il Volontario autista deve rispettare scrupolosamente il codice della strada.

Ogni contravvenzione, elevata in casi di riprovata negligenza, verrà addebitata a colui che era alla guida del mezzo.

È facoltà del Responsabile di Sezione, sospendere il Volontario dalla guida dei mezzi in seguito a comportamenti che potrebbero risultare pericolosi o non consoni al buon nome dell'Associazione.

Le Volontarie in stato di gravidanza devono, per legge, avvisare subito il Responsabile della Sezione di cui fanno parte e interrompere il servizio. Vengono sospese per un massimo di 3 (tre) anni trascorsi i quali, se impossibilitate a rientrare, previo avviso, vengono dimesse d'ufficio.

I Volontari che devono assentarsi per motivi di studio, lavoro o malattia momentanea, avvisano il Responsabile della Sezione di cui fanno parte, concordano una sospensione fino ai 6 (sei) mesi rinnovabile fino ad un massimo di 1 (uno) anno, trascorso il quale, se impossibilitati a rientrare, previo avviso, vengono dimissionati d'ufficio. I Volontari che hanno fatto 1 (uno) o più anni di assenza sia per sospensioni che per dimissioni, per tornare in servizio, devono sostenere un colloquio valutativo e informativo con il Responsabile (o un suo delegato) della Sezione nel quale desiderano rientrare.

Nel caso in cui l'assenza, anche inferiore ai tempi prescritti, sia dovuta a motivi di salute, l'Associazione può richiedere un certificato medico di possesso di idoneità psico-fisica secondo le proprie direttive prima dell'effettivo rientro in servizio.

Art. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Volontario che contravviene agli ordinamenti interni, alle disposizioni impartite o comunque tiene un comportamento contrario alla civile convivenza o non consono allo spirito dell'Associazione, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

1. Richiamo verbale;
2. Richiamo scritto;
3. Sospensione dal servizio;
4. Radiazione.

Le predette sanzioni devono essere graduate nella misura e in relazione alla gravità delle infrazioni commesse ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto a discapito del servizio e dell'Associazione.

1) Richiamo verbale:

È un ammonimento inflitto al Volontario in seguito a mancanze o omissioni lievi e non abituali. Viene inflitto, di norma, dal Responsabile di Sezione senza trascrizione nella scheda personale del Volontario.

2) Richiamo scritto:

È una dichiarazione di biasimo scritta in conseguenza a:

- la reiterazione di mancanze o omissioni lievi e non abituali;
- negligenza in servizio;

La decisione, di norma, viene presa dal Responsabile di Sezione di appartenenza. Viene inflitta in forma scritta con l'obbligo di trascrizione nella scheda personale del Volontario.

3) Sospensione dal servizio:

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio in conseguenza a:

- la recidiva di mancanza già punita con richiamo scritto;
- trasgressione agli ordini impartiti dagli organi di competenza;
- mancanza di correttezza comportamentale;
- mancato rispetto del Regolamento;
- comportamento che produce turbamento nella regolarità e continuità del servizio;
- qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente previsto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro del Volontario e dell'immagine dell'Associazione;

La decisione, di norma, viene presa dal Consiglio direttivo, previo accertamento della mancanza. Viene inflitta la sospensione dal servizio fino a un massimo di 30 (trenta) giorni con l'obbligo di trascrizione nella scheda personale del Volontario.

I Volontari colpiti da provvedimenti disciplinari possono ricorrere, se lo ritengono opportuno, al Collegio dei probiviri, che può, sentiti gli interessati e motivando la decisione, modificare o annullare i provvedimenti.

4) La radiazione è di competenza del Collegio dei Probiviri:

La radiazione del Volontario può avvenire per gravi o recidive inadempienze nello svolgimento del servizio tali da creare pregiudizio all'Associazione o comportamenti contrari allo spirito dello statuto e/o lesivi del buon nome dell'Associazione stessa.

L'istanza di radiazione è proposta al Collegio da parte del Presidente del Consiglio

Direttivo o dal Responsabile del comitato di sezione di appartenenza.

La decisione del collegio viene notificata al Presidente che provvederà ad adottare gli atti formali conseguenti.

I Volontari colpiti dal provvedimento disciplinare di sospensione non potranno svolgere nessuna attività in nessuna Sezione dell'Associazione e per la durata del provvedimento non possono frequentare gli ambienti di servizio, non possono partecipare alle Assemblee e, in caso di Elezioni, non possono iscriversi quali Candidati e non possono votare.

Copia dei provvedimenti disciplinari inflitti, con esclusione del richiamo verbale, sono trasmessi, per l'opportuna conoscenza, alle varie Sezioni dell'Associazione.

Art. 14 - ORGANI DIRETTIVI ED ORGANIZZATIVI DEI VOLONTARI

Gli organi dell'Associazione sono stabiliti dallo statuto. In particolare sono organi direttivi e organizzativi dei volontari:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Responsabile del Comitato di Sezione e il Comitato di Sezione
- Le Commissioni di Settore

La funzione di coordinamento tra gli organi direttivi e organizzativi dei volontari è demandata al Presidente ed al Consiglio Direttivo con i poteri stabiliti dallo statuto.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

Le funzioni del Presidente sono stabilite dallo Statuto dell'Associazione e dal presente regolamento. Inoltre in conformità con lo stesso statuto il Presidente propone al consiglio direttivo le deleghe da affidare ai singoli consiglieri.

In particolare, potranno essere proposte deleghe per i singoli settori d'intervento stabiliti dal presente regolamento.

Art. 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le funzioni del Consiglio direttivo sono attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.

Inoltre, in conformità con lo stesso Statuto nomina i consiglieri delegati ai singoli settori d'intervento su proposta del Presidente. Con la stessa procedura può provvedere alla revoca e alla sostituzione degli stessi. I consiglieri delegati ai singoli settori d'intervento collaboreranno con le sezioni territoriali e con i volontari che per le proprie qualifiche prestano servizio nell'ambito d'intervento dello stesso settore, affidando loro qualora lo ritenga necessario e informandone il consiglio direttivo anche singole responsabilità.

Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente, di almeno quattro consiglieri o dei Responsabili di sezione è demandato a convocare l'assemblea dei Volontari.

Art. 17 - IL RESPONSABILE DEL COMITATO DI SEZIONE E IL COMITATO DI SEZIONE

Il Responsabile del Comitato di Sezione è un Volontario eletto da tutti i Volontari iscritti nella sua Sezione. È membro di diritto del Consiglio direttivo con i poteri stabiliti dallo statuto. Dura in carica 4 (quattro) anni. Una volta eletto il Responsabile di sezione nomina, informando il Consiglio direttivo, fino ad un massimo di 6 (sei) collaboratori scelti tra i volontari attivi dell'associazione costituendo così il comitato di sezione. Il comitato di sezione rimane in carica per tutta la durata del mandato del responsabile di sezione. Lo stesso decade in caso di dimissione del responsabile.

I membri del comitato di sezione possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti in qualsiasi momento dal responsabile di sezione una volta informato il consiglio direttivo.

Compiti del Responsabile di Sezione e del Comitato:

- Rappresentare la propria Sezione;
- Coordina l'operato dei componenti del Comitato per il buon andamento della Sezione; delegandoli per la responsabilità dei singoli ambiti di intervento;
- Tiene costantemente informati i Volontari su tutto quanto è di loro competenza ed interesse;
- Gestisce il fondo cassa affidato dal Consiglio Direttivo;
- Provvede ad irrogare ai Volontari i provvedimenti disciplinari demandati alla sua competenza.
- Emanando disposizioni per il regolare svolgimento di tutti i servizi della Sezione;
- Convoca le assemblee dei Volontari della Sezione;
- Ha il compito di guidare i Volontari nelle loro prime esperienze all'interno dell'Associazione;
- Verifica l'andamento in servizio dei nuovi Volontari promuovendo con gli stessi incontri specifici;
- Si coordina con i Consiglieri delegati ai settori dell'Associazione per lo svolgimento delle attività nell'ambito dei singoli settori;
- Si confronta e collabora con tutte le Sezioni dell'Associazione;
- Provvede ad irrogare ai Volontari i provvedimenti disciplinari che gli competono.

In caso di inadempienze o di comportamento contrario ai principi sanciti dallo Statuto dell'Associazione, le dimissioni del Responsabile di sezione può essere chiesto con nota sottoscritta da almeno un decimo dei Volontari della Sezione, da inviarsi al Presidente dell'Associazione, nelle quali si mettono in evidenza il comportamento scorretto e le inadempienze riscontrate. Il Presidente sottopone la questione al consiglio direttivo il quale acquisisce tutti gli elementi utili per una oggettiva valutazione dei fatti, ascoltando i primi firmatari della nota e i Responsabili interessati.

Sulla base degli elementi acquisiti il consiglio direttivo formula il proprio parere sulla legittimità e fondatezza della richiesta.

Se il Consiglio esprime parere favorevole, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Volontari interessati che, con voto palese, decide sulla decadenza del Responsabile di Sezione, procedendo ad indire eventualmente nuove elezioni

Se il Consiglio si esprime negativamente, la richiesta viene archiviata, dandone motivata informazione ai primi firmatari della nota.

Art. 18 – LE COMMISSIONI DI SETTORE

Sono organi organizzativi dell'Associazione, che sovrintendono all'organizzazione dei singoli settori di attività individuati dal consiglio direttivo. Le commissioni operanti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono:

1. Servizi e trasporti sanitari;
2. Servizi e trasporti sociali;
3. Protezione civile;
4. Formazione.

Le commissioni di settore sono coordinate da uno o più consiglieri delegati. Delle commissioni fanno parte il Presidente, i Responsabili di Settore e un numero variabile di Volontari esperti del settore scelti tra i Volontari attivi dell'associazione e nominati di volta in volta dai consiglieri delegati in accordo con i Responsabili di Sezione e col Presidente. I membri delle commissioni possono essere nominati e/o rimossi in qualsiasi momento e la stessa dura in carica fino alla decadenza o dimissioni dei consiglieri delegati.

Art. 19 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno luogo ogni 4 (quattro) anni. Le elezioni si svolgeranno in 1 (uno) giorno entro 8 (otto) settimane dall'Assemblea Ordinaria degli Associati.

A tale assemblea il Consiglio Direttivo in carica dovrà presentarsi dimissionario. Durante l'Assemblea Ordinaria degli Associati che convoca le elezioni è eletta la Commissione Elettorale che gestisce l'intero procedimento elettorale ed è composta da numero 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) membri supplenti.

La Commissione ha il compito di gestire tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Nominerà al suo interno un Presidente che coordinerà i lavori della stessa.

I Membri della Commissione Elettorale, non possono presentarsi come candidati per le Elezioni del Consiglio Direttivo.

I suddetti non possono presentare la propria candidatura neanche a seguito di dimissioni dalla Commissione Elettorale avvenute dopo la nomina dell'Assemblea. Di ogni seduta la Commissione redigerà apposito verbale con l'annotazione delle decisioni prese.

La Commissione Elettorale, secondo i principi e le finalità espresse dallo Statuto provvederà ad informare il Corpo Sociale dello svolgimento delle Elezioni.

Ciò dovrà avvenire attraverso le più moderne forme di comunicazione. Per gli Associati dovrà essere prevista la più ampia partecipazione al voto; in particolare la Commissione Elettorale dovrà informare il corpo sociale in merito a:

- Requisiti da possedere per presentarsi come candidati;
- Modalità e tempi per la presentazione delle candidature;
- Data e svolgimento delle Elezioni;
- Ubicazione dei Seggi Elettorali;
- Orari di apertura e chiusura dei Seggi Elettorali;
- Modalità di voto.

La Commissione Elettorale, entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature esprime il proprio parere sulla regolarità delle stesse. Le candidature non ritenute regolari possono essere regolarizzate entro 3 (tre) giorni.

Espletate le sopraindicate formalità la Commissione Elettorale compilerà la lista dei Candidati collocandoli in ordine alfabetico.

La Commissione Elettorale provvederà a determinare i luoghi per la sistemazione dei Seggi Elettorali e le modalità di funzionamento degli stessi, la composizione dei collegi di scrutatori e il relativo presidente. Possono essere candidati tutti gli Associati dell'Associazione in regola con le quote sociali da almeno 1 (uno) anno alla data delle Elezioni.

La presentazione della candidatura implica l'accettazione di incarichi operativi all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - MODALITÀ DI VOTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Hanno diritto al voto tutti gli Associati in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso e immediatamente precedente l'anno di svolgimento delle Elezioni.

Per esprimere tale diritto l'Associato deve presentare:

- La tessera Sociale e/o ricevuta di pagamento della quota associativa dell'anno precedente le elezioni;
- Un documento di riconoscimento.

Qualora venga introdotto il Certificato Elettorale, inviato agli Associati dell'Associazione; lo stesso sostituirà la Tessera Sociale.

Potranno essere espresse fino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze.

Le schede contenenti un numero superiore di preferenze saranno ritenute nulle. terminate le operazioni di scrutinio da parte di tutti i Presidenti dei seggi e comunicati i risultati, la Commissione Elettorale procede al conteggio dei voti riportati da ciascun Candidato. Effettuate le suddette operazioni la Commissione Elettorale compilerà la graduatoria degli eletti, rimettendo gli atti al Consiglio Direttivo.

Tutti gli eletti, al momento della nomina, acquisiscono la qualifica di Associato Volontario. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni; in caso di dimissioni di un Consigliere subentra il primo dei non eletti. Qualunque Organismo dimissionario, rimane in carica per lo svolgimento delle sue funzioni fino alla nomina del successivo.

Art. 21 - ELEZIONI DEL RESPONSABILE DI SEZIONE

Le elezioni del Responsabile di Sezione sono gestite dal consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo convoca l'Assemblea dei Volontari di ciascuna sezione per l'elezione del responsabile. nella convocazione dell'assemblea deve essere specificata le modalità di presentazione della candidatura a responsabile di sezione. In tale assemblea il presidente espone le candidature pervenute e le pone in votazione a scrutinio palese o segreto secondo le volontà dell'assemblea. Risulterà eletto il candidato che avrà raccolto il maggior numero di preferenze. A parità di voto risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. Qualora sia pervenuta una sola candidatura la stessa verrà posta in votazione in maniera palese e per essere eletto, il candidato dovrà ottenere il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso non siano pervenute candidature o non sia possibile eleggere il responsabile in tale assemblea il consiglio direttivo provvederà a nominare un responsabile scelto tra i volontari attivi della sezione informandone il corpo dei volontari.

In caso di dimissioni del Responsabile di viene convocata l'Assemblea dei Volontari della Sezione interessata e se non risulta possibile eleggere un nuovo responsabile di Sezione, il Presidente, sentito il

Consiglio Direttivo, affida l'incarico ad un Volontario da lui individuato che resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Art. 22 - NORME COMUNI E GENERALI

Qualunque Organo previsto dal presente regolamento, rimane in carica per lo svolgimento delle funzioni fino all'insediamento del successivo.

Qualunque Associato o volontario può ricoprire un solo incarico negli organismi citati dal presente regolamento siano essi frutto di elezione o di nomina. È data facoltà a ciascun Associato o volontario che già ricopre un incarico all'interno di uno degli organismi dell'Associazione di candidarsi per un altro organismo, ad elezione o nomina avvenuta la commissione elettorale in caso di elezione o l'organo nominante chiederà formali dimissioni da uno degli incarichi pena l'annullamento della nomina o elezione più recentemente acquisita.

Ai volontari che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri, con le sole limitazioni previste dalla legge, degli altri Associati e volontari compresa la possibilità di partecipare con diritto di voto alle assemblee e/o alle elezioni.

Per le elezioni a qualsiasi organismo dell'associazione in caso di parità di preferenze risulta eletto il socio o volontario con maggior numero di anni consecutivi di iscrizione all'Associazione, in caso di ulteriore parità risulta eletto l'Associato o volontario con maggior età anagrafica.

Gli Organi previsti dal presente regolamento, sono regolarmente riuniti quando è presente la metà più uno dei componenti. Nelle votazioni la proposta, di norma, è approvata quando ottiene i voti della metà più uno dei presenti, salvo casi particolari previsti dallo Statuto.

La validità delle Assemblee degli Associati sono regolamentate dallo Statuto Associativo.

Le assemblee dei volontari sono valide in prima convocazione senza vincolo nel numero di presenze.

Il Presidente dell'Assemblea

Filippo Lotti

Il Segretario dell'Assemblea

Francesca Bianchi

*Il presente regolamento è stato approvato nell'Assemblea dei Soci del 16/07/2019
Sostituisce e annulla tutti i precedenti.*